



## Delibera Comitato della Bilateralità 1/2011

1. A partire dalla denuncia relativa al mese di febbraio 2012 le Casse Edili dovranno inserire nel modello di denuncia stessa i seguenti campi:
  - descrizione cantiere
  - indirizzo cantiere
  - committente (pubblico/privato)
  - nominativo e codice fiscale committente
  - tipo lavoro (appalto/subappalto/in proprio)
  - nominativo e codice fiscale appaltatore (solo per imprese in subappalto)
  
2. Nella sezione relativa ai cantieri saranno previsti i seguenti campi (che rappresentano una autodichiarazione dell'impresa in merito alla quale la Cassa Edile ha facoltà di richiedere una verifica documentale):
  - a) valore complessivo di aggiudicazione dell'opera
  - b) valore lavori edili
  - c) data inizio e fine (presunta) lavori
  
3. In caso di utilizzo di subappalti, si dovrà prevedere, per ciascun cantiere, una scheda contenente i seguenti campi:
  - opere subappaltate
  - valore opere subappaltate
  - nominativo imprese subappaltatrici
  - data inizio e fine lavori



## Delibera Comitato della Bilateralità 1/2011

4. In caso di presenza lavorativa, in ciascun cantiere, di lavoratori autonomi, titolari d'impresa, soci o collaboratori familiari, si dovrà prevedere, nell'elenco lavoratori, la compilazione dei seguenti campi:
  - nominativo e codice fiscale di ciascun soggetto lavorativo non dipendente
  - tipologia lavorativa (lavoratore autonomo, titolare, socio, collaboratore)
  - cantiere di attività
  - numero ore lavorate (max 173 mensili)

Il costo relativo a tali tipologie lavorative sarà calcolato dalla Cassa Edile utilizzando, convenzionalmente, la retribuzione in vigore per l'operaio specializzato moltiplicata per il numero di ore dichiarate come lavorate ed il risultato concorrerà alla definizione del costo complessivo della manodopera.

5. Le Casse Edili, inoltre, sono tenute a modificare il modello di denuncia onde consentire che, nella compilazione della stessa, le ore lavorative e le festività siano attribuite, per ciascun lavoratore, allo specifico cantiere di attività.
6. In relazione all'utilizzo della denuncia mensile come strumento indispensabile per la verifica di congruità della manodopera da parte della Cassa Edile, ogni modifica o integrazione della stessa dovrà prevedere l'invio di una denuncia integrativa/sostitutiva da parte dell'impresa, garantendone la tracciabilità.